

COMUNE DI FOGGIA
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEL COMUNE DI FOGGIA –
COMPETENZA ANNO 2020.

Il Dirigente del Servizio Politiche Abitative

Visto l'art. 11 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
Visto il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1748/99 e successive in materia;
Vista la determinazione Regione Puglia Sez. Politiche Abitative n. 514 del 13/12/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2135 del 16/12/2021;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di G.C. n. 38 del 30/12/2021;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1796/2021;
Vista la determinazione dirigenziale n. 26/2022;

RENDE NOTO

che a far data dal 20/01/2022, i conduttori di immobili per uso abitativo, in possesso dei requisiti sotto specificati, possono presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione versati nell'anno 2020.

Art. 1 - Requisiti dei richiedenti

L'accoglimento delle domande per ottenere la concessione del contributo in oggetto è subordinato alla verifica della sussistenza, in favore del richiedente e di tutti gli altri componenti il nucleo utilizzatore dell'alloggio in locazione, dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero cittadinanza di altro Stato extra U.E. e titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale e con esercizio di regolare attività lavorativa subordinata o autonoma, ex art.40 comma 6 del D.Lgs. n.286 del 25.7.1998;
- b. residenza nel Comune di Foggia o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel corso dell'anno 2020;
- c. non beneficiare, per lo stesso titolo, di contributi da parte della Pubblica Amministrazione;
- d. essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato e in regola – al momento della presentazione della domanda – con i versamenti del canone di locazione e dell'imposta di registro riferita all'anno 2020, per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Foggia, la cui superficie utile non risulti superiore a n. 95 metri quadrati, eccezion fatta per gli alloggi occupati da nuclei familiari formati da 6 persone ed oltre o da nuclei familiari che versano in una delle situazioni di debolezza sociale indicate al punto 4 dell'articolo 3;
- e. di non essere legato da vincolo matrimoniale o di parentela e affinità entro il 2° grado con il locatore;
- f. non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Foggia o in altro comune e nemmeno aver ottenuto in qualunque luogo l'assegnazione in proprietà di un alloggio costruito con contributi pubblici o finanziamenti agevolati, fatto salvo il caso in cui l'alloggio risulti perito o inutilizzabile o dichiarato inagibile o inabitabile dall'autorità competente; altresì fatti salvo i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico – L.R. 15 novembre 2017, n.45, art.6, comma 4, lett.b);
- g. non essere assegnatari di immobili di Edilizia residenziale pubblica né conduttori di immobili ad uso abitativo di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- h. non aver beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.;**
- i. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo di Euro 13.405,08 (corrispondente a due pensioni minime INPS) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (FASCIA "A");
- j. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo di Euro 15.250,00, rispetto al quale l'incidenza del canone risulti non inferiore al 24% (FASCIA "B"). Tale limite reddituale va considerato al netto delle riduzioni previste dall'art. 21 della Legge n.457/78 e successive modificazioni ed integrazioni;

k. non aver usufruito, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2020, della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista all'art. 10 della legge 431/98 in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale ai sensi della predetta legge.

In ottemperanza al disposto della L. R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L. R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c., f., g., h., i., j., k. anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, relativamente all'anno 2020.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra riportati è motivo di esclusione della domanda di contributo.

Sono altresì escluse le domande di contributo per alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9 e alloggi in zone di pregio.

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente Avviso, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L. R. 10/2014.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 – Criteri di valutazione per l'assegnazione del contributo

In base alle domande di contributo ritenute formalmente regolari, saranno stilate due distinte graduatorie, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, in modo da favorire i nuclei dei richiedenti che più risultano bisognosi del contributo stesso:

1. reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare;
2. importo annuo del canone di locazione;
3. presenza di figli a carico del richiedente;
4. nuclei che versano in particolari situazioni di debolezza sociale, quali:
 - presenza di figli minori in numero maggiore di due;
 - presenza di persone ultrasessantacinquenni;
 - presenza di disabili con un grado di invalidità superiore al 66%;
 - nucleo composto da un solo genitore e figli minori o disoccupati;
 - nucleo familiare affidato ai Servizi Sociali a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile;

Art. 4 – Criteri per la determinazione del reddito

Per la verifica della situazione reddituale e patrimoniale si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare prodotto nell'anno 2020.

I richiedenti dovranno dichiarare tutti gli emolumenti percepiti da ogni componente del nucleo familiare, ivi compresi indennità, pensioni, sussidi e redditi esenti, a qualsiasi titolo percepiti (es.: pensioni sociali, pensioni di

invalidità, prestazioni assistenziali in danaro erogati dallo Stato od altri Enti pubblici, ecc.). escluse le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, le indennità previste per i ciechi assoluti e parziali e le indennità di comunicazione per i sordomuti. Sono esclusi, inoltre, l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017) e i contributi socio-assistenziali non permanenti.

In caso di assenza di redditi o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, il richiedente dovrà attestare espressamente di essere assistito dai Servizi Sociali comunali, oppure dovrà allegare alla domanda una dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, dovrà indicare le generalità di quest'ultimo e allegare alla domanda autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Il limite di reddito di cui alla lettera j. del precedente articolo 1 è determinato detraendo dal reddito complessivo la somma di € 516,46 per ciascun figlio a carico. Qualora i redditi derivino interamente da lavoro dipendente l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%. Tale riduzione non viene effettuata per i redditi derivanti da lavoro autonomo. Nel caso di redditi misti la decurtazione sopra indicata viene operata solo nei confronti dei redditi da lavoro dipendente mentre quelli da lavoro autonomo vengono successivamente sommati per intero.

Art. 5 – Criteri per la determinazione del contributo

I richiedenti ammessi al contributo vengono inseriti in due distinte graduatorie:

- **Fascia "A"** titolari di reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo di Euro 13.405,08 (corrispondente a due pensioni minime INPS) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (art. 1, lett. i);
- **Fascia "B"** titolari di reddito annuo del nucleo familiare non superiore all'importo di Euro 15.250,00, rispetto al quale l'incidenza del canone risulti non inferiore al 24% (art. 1, lett. j). Tale limite reddituale va considerato al netto delle riduzioni previste dall'art. 21 della Legge n.457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo annuale, nei limiti dei fondi stanziati dalla Regione Puglia, non potrà essere superiore a Euro 3.098,74/anno, per i nuclei inseriti nella Fascia "A" e a Euro 2.324,06/anno per quelli inseriti nella Fascia "B".

Qualora i fondi regionali stanziati non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, il contributo verrà erogato con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 999/2001.

Art. 6 – Documentazione richiesta

Gli interessati, per essere ammessi alla selezione per l'inserimento nelle graduatorie degli aventi diritto, dovranno presentare domanda **esclusivamente** attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Comune di Foggia al seguente link: <https://serviziadomanda.resettami.it/foggia>.

Al termine dell'inoltro della domanda, la piattaforma genererà la ricevuta contenente l'identificativo della pratica che dovrà essere conservata a cura dell'istante.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. copia del documento di identità del richiedente che sottoscrive la domanda, riportando in calce allo stesso, a pena di **inammissibilità**, la seguente dicitura debitamente datata e sottoscritta: "Il sottoscritto (nome e cognome, luogo e data di nascita) ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione o di produzione di atti falsi o mendaci, dichiara di assumersi la responsabilità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al Bando";
2. copia del contratto di locazione regolarmente registrato nell'eventualità in cui nel corso dell'anno 2019, per la conduzione dello stesso alloggio sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o, in caso di variazione della residenza anagrafica, stipulato un nuovo contratto per un altro appartamento, al fine di ottenere il contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati;
3. carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale per i richiedenti appartenenti a Stati extra U. E.;

4. ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2020 ovvero copia della documentazione con la quale il proprietario ha comunicato di avvalersi del regime della cedolare secca (art. 3 del D. Lgs. 23/2011);
5. copia del verbale della Commissione medica dell'ASL, attestante la percentuale d'invalidità attribuita al soggetto disabile, se ne ricorrono i presupposti;
6. ove ricorra la situazione di cui all'art. 4, comma 3, l'autocertificazione redatta secondo l'allegato Modello C).

Il pagamento potrà avvenire solo ed **esclusivamente** su codice IBAN bancario o postale **DEL RICHIEDENTE** (NON SI ACCETTANO LIBRETTI POSTALI).

Art. 7 – Termini e modalità per la presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata **esclusivamente** attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Comune di Foggia al seguente link: <https://serviziadomanda.resettami.it/foggia>;

Alla domanda dovranno essere allegati:

- l'autocertificazione del nucleo familiare redatta utilizzando il modello Allegato B, scaricabile dal sito del Comune di Foggia - Sezione Bando Fitti 2020. In caso di assenza di redditi o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, il richiedente dovrà attestare espressamente di essere assistito dai Servizi Sociali comunali.
- qualora il richiedente dichiari di ricevere il contributo economico da altro soggetto dovrà allegare alla domanda apposita autocertificazione redatta secondo il modello C.

Al termine dell'inoltro della domanda, la piattaforma genererà la ricevuta contenente l'identificativo della pratica che dovrà essere conservata a cura dell'istante;

Le domande per la partecipazione al presente Bando debbono essere presentate, dalle ore 12.00 del giorno 21/01/2022 alle ore 12.00 del giorno 21/02/2022.

L'eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetti.

Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare.

Ogni informazione inerente le modalità di compilazione potrà essere reperita presso: - Politiche Abitative sito in via Gramsci 17 mail: politiche.abitative@comune.foggia.it;

L'inoltro della domanda in modalità diverse da quella indicata non sarà ritenuta valida.

Art. 8 – Obblighi sanzioni ed esclusioni

Il Comune di Foggia effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante richiesta di tutta la documentazione indicata nelle dichiarazioni rese.

E' fatto obbligo al beneficiario di consentire all'Amministrazione comunale di effettuare verifiche che si dovessero rendere necessarie per l'attività di controllo.

La violazione degli obblighi e la presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, nonché la revoca del provvedimento di assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 9 – Procedure

Il Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia provvederà all'istruttoria delle domande pervenute, effettuandone la verifica della regolarità formale.

Le graduatorie provvisorie e l'elenco delle domande dichiarate non ammissibili saranno approvate con determinazione dirigenziale pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Foggia per un periodo di 10 giorni entro il quale gli interessati potranno presentare richiesta di riesame facendo pervenire osservazioni, controdeduzioni e/o memorie scritte.

Le graduatorie definitive e l'elenco delle domande dichiarate non ammissibili saranno approvate con ulteriore determinazione dirigenziale pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Foggia.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

I beneficiari saranno identificati in graduatoria esclusivamente mediante il numero di protocollo generale assegnato alla corrispondente domanda.

Avverso la determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni od in alternativa Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e della disciplina di cui al D. Lgs. n. 196/2013 ("Codice della Privacy").

Con la presente, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) nonché delle norme del D. Lgs. n. 196/2013 ("Codice della Privacy"), si fornisce la presente informativa allo scopo di informare quali dati verranno trattati, le finalità per cui verranno trattati e condivisi, per quanto tempo verranno conservati e quali sono i diritti che potranno essere esercitati.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Foggia al Corso Garibaldi, 58 (di seguito semplicemente: Titolare). Il Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.generale@cert.comune.foggia.it al seguente indirizzo di posta elettronica politiche.abitative@comune.foggia.it ovvero a mezzo posta ordinaria all'indirizzo sopra riferito.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato a: 1. svolgimento di compiti istituzionali del Comune di Foggia; 2. gestire le procedure di gara per il bando pubblico per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 3. archiviazione nel pubblico interesse e/o a fini statistici. I dati personali saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche, nonché a mezzo archivi cartacei e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Categorie di dati trattati

Il trattamento avrà come oggetto le seguenti categorie di dati personali; dati identificativi: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, identificativo– online, fotografie, etc; dati di contatto: e-mail, domicilio, numero telefonico, etc.;– altri dati comuni: dati fiscali, etc.;– particolari categorie di dati ("dati sensibili"): stato di salute, (disabilità, etc), stato di indigenza, etc–

Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali in quanto: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso– all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare medesimo.

Origine dei dati personali

Il Titolare tratterà dati personali conferiti direttamente, ovvero comunicati da altri soggetti (es.: altra Pubblica Amministrazione), per esplicita previsione normativa.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il loro mancato conferimento, o il loro conferimento parziale od inesatto, avrà come conseguenza l'impossibilità di svolgere l'attività istituzionale e la partecipazione al bando.

Conservazione dei dati

I dati personali saranno trattati e conservati per la durata necessaria all'espletamento di tutti gli adempimenti normativi applicabili. In particolare, i dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e, in generale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione e dei limiti 9 previsti dalla disciplina vigente, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate. I dati saranno altresì conservati per periodi più lunghi, esclusivamente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente alla disciplina di cui all'art 89 del GDPR e delle previsioni specifiche di cui al Titolo VII del "Codice della Privacy".

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a: 1. persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, unicamente in caso di espressa previsione di legge, di regolamento, o della normativa dell'Unione Europea; 2. Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Foggia; 3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio degli Stati membri dell'UE o dello SEE.

Profilazione e Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti che sono riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 1. chiedere al titolare l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che riguardano l'istante (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 2. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 3. proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Il Comune di Foggia ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpofooggia@comune.foggia.it.

Art. 11 – Pubblicizzazione

Il presente Avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio e ne verrà data massima diffusione.

Art. 12 – Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari presenti negli elenchi avverrà a seguito di dispositivo di liquidazione della Regione Puglia.

Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo potrà essere erogato **esclusivamente** ad un soggetto facente parte del nucleo familiare nell'anno 2020 o, in assenza, dagli eredi che dimostrino di aver contribuito al pagamento del canone.

Foggia, 18 gennaio 2022

Il Dirigente
dott.ssa Silvana Salvemini